

## 70 Vetro e lavori di vetro

### Note

1. Questo capitolo non comprende:
  - a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio, preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, granuli, lamelle o fiocchi);
  - b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio, minuterie di fantasia);
  - c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
  - d) i parabrezza, i lunotti posteriori e gli altri vetri, incorniciati, per veicoli dei capitoli 86 a 88;
  - e) i parabrezza, i lunotti posteriori e gli altri vetri, anche incorniciati, con incorporati dei sistemi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici, per veicoli delle voci 86 a 88;
  - f) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, aerometri, densimetri e altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
  - g) le lampade e gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e articoli simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
  - h) i giuochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per le bambole o per gli altri oggetti del capitolo 95;
  - i) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate e altri oggetti del capitolo 96.
2. Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:
  - a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
  - b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
  - c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
  - a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice ( $\text{SiO}_2$ ) uguale o superiore a 60 %;
  - b) le lane minerali con tenore di silice ( $\text{SiO}_2$ ) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini ( $\text{K}_2\text{O}$  o  $\text{Na}_2\text{O}$ ) eccedente 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ) eccedente 2 %.Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo e altra silice fusi sono considerati come «vetro».

### Nota di sottovoci

1. Ai sensi delle voci 7013.22, 7013.33, 7013.41 e 7013.91, l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo ( $\text{PbO}$ ) uguale o superiore a 24 %.